



Mirandola, li 2 settembre 2015

ORDINANZA N.16
Prot. n. 11268 / 8.5

Oggetto: **Orari di svolgimento della Sagra del Cocomero di San Martino Spino.**

IL SINDACO

Visto la Legge 267/2000;
Visto il D. lgs. 114/98;
Vista la L. R. 12/99;

ORDINA

1) CHE gli operatori del commercio su aree pubbliche partecipanti alla Sagra del Cocomero di S. Martino Spino occupino i posteggi loro assegnati:

- **NEL PENULTIMO SABATO DEL MESE DI AGOSTO:**
dalle ore 17,15 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l'attività fino alle ore 00,30 del giorno successivo);
- **NELLA PENULTIMA DOMENICA DEL MESE DI AGOSTO:**
facoltativamente dalle ore 9,30
obbligatoriamente dalle ore 17,15
fino alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l'attività fino alle ore 00,30 del giorno successivo);

I posteggi potranno essere occupati anche nei giorni feriali immediatamente successivi alla penultima domenica di agosto, nelle giornate di svolgimento della Sagra: dalle ore 17,15 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l'attività fino alle ore 00,30 del giorno successivo); E' fatto divieto a tutti gli esercenti di abbandonare il posteggio prima delle ore 22,30, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie.

2) CHE, qualora la Sagra del Cocomero di S. Martino Spino inizi nella giornata di venerdì, gli operatori del commercio su aree pubbliche assegnatari di posteggio nella sagra suddetta occupino i posteggi loro assegnati anche nella giornata di VENERDI' dalle ore 17,15 alle ore 22,30 (con possibilità di svolgere l'attività fino alle ore 00,30 del giorno successivo);

3) CHE l'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (la cosiddetta "spunta") avvenga alle ore 17,30 del penultimo sabato del mese di agosto previa presentazione, dalle ore 16.00 alle ore 17.00 della stessa giornata, dell'originale dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e, in caso di cittadino extracomunitario, carta o permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità,;

4) CHE il presente atto sostituisca e annulli le precedenti disposizioni n.4 del 29.7.2003 - prot.13720/03, e n.3 dell'8.7.2005 - prot. 10617;

5) CHE le violazioni alla presente ordinanza siano punite con la **sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.**

Si applicano i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

Gli organi di polizia sono tenuti a verificare l'osservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza.

IL SINDACO

(Luigi Costi)